

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 70

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agricole

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risolve uno dei problemi che gravano sulla previdenza agricola. Infatti, è stato accertato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un utilizzo indiscriminato delle indennità di maternità concesse alle braccianti agricole.

Si verifica, molte volte, il fenomeno dell'instaurazione del rapporto di lavoro delle braccianti agricole durante il periodo di gestazione al fine di percepire l'inden-

nità di maternità. È una situazione grave che incide sulla gestione della previdenza agricola comportando vere e proprie forme di truffa ai danni dell'ente previdenziale.

Pertanto, la presente proposta di legge, composta di un solo articolo, modifica l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, disciplinando in modo più equo la concessione dell'indennità di maternità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-bis.* Le braccianti agricole hanno diritto alle indennità di cui al presente articolo a condizione che risultino iscritte da almeno due anni consecutivi, e precedenti l'inizio della gravidanza, per un numero di giornate non inferiore a 51 per ciascun anno solare, negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ».

